




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA



Documentazione per le Commissioni  
RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Riunione delle Commissioni competenti per la pesca  
dei Parlamenti nazionali sulla riforma  
della politica comune della pesca

*Bruxelles, 28 febbraio 2012*

n. 93

21 febbraio 2012





# Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni  
RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Riunione delle Commissioni competenti per la pesca  
dei Parlamenti nazionali sulla riforma  
della politica comune della pesca

*Bruxelles, 28 febbraio 2012*

n. 93

21 febbraio 2012

Il dossier è stato curato dall'**UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA**  
(☎ 066760.2145 ✉ [cd RUE@camera.it](mailto:cd RUE@camera.it)).

Il capitolo relativo alla "Normativa nazionale" è stato curato dal SERVIZIO STUDI,  
Dipartimento Agricoltura (☎ 066760.3610)

---

**I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.**

# INDICE

<b>SCHEDE DI LETTURA</b>	1
<b>IL PACCHETTO PESCA</b>	3
• Finalità	3
• Riforma della politica comune della pesca	5
• Organizzazione dei mercati	6
• Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse	7
• Dimensione esterna della PCP	7
<b>STRUMENTI FINANZIARI</b>	9
• Fondo europeo della pesca (FEP)	9
• Fondo europeo affari marittimi e della pesca (FEAMP)	9
<b>LAVORI PRESSO LE ISTITUZIONI UE</b>	15
• Consiglio agricoltura e pesca	15
• Commissione pesca del PE	17
<b>NORMATIVA NAZIONALE</b>	21
<b>LINK AI DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA</b>	25
• Comunicazione - Riforma della politica comune della pesca - COM(2011)417	
• Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca COM(2011)425	
• Proposta di regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura COM(2011)416	
• Comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca COM(2011)424	
• Relazione concernente gli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della politica comune della pesca COM(2011)418	
• Fondo per le politiche UE in materia di affari marittimi e pesca per il periodo 2014-2020 (FEAMP) COM(2011)804	



## **Schede di lettura**



## IL PACCHETTO PESCA

Il 13 luglio 2011 la Commissione europea ha presentato il c.d. pacchetto pesca, così articolato:

- comunicazione [COM\(2011\)417](#) sulla riforma della PCP;
- proposta di regolamento [COM\(2011\)425](#) sulla riforma della PCP;
- proposta di regolamento [COM\(2011\)416](#) sull'organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura;
- comunicazione [COM\(2011\)424](#) sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;
- relazione [COM\(2011\)418](#) sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della PCP.

Il pacchetto di documenti viene esaminato secondo la **procedura legislativa ordinaria**. La riforma nel suo complesso entrerà in vigore nel 2013.

Il 2 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento [COM\(2011\)804](#) che prevede un nuovo meccanismo di finanziamento per la pesca e la politica marittima, in linea con il nuovo quadro pluriennale finanziario.

La proposta istituisce il **Fondo per le politiche UE in materia di affari marittimi e pesca per il periodo 2014-2020 (FEAMP)** che sostituirà l'attuale Fondo europeo per la pesca (FEP) e vari altri strumenti e avrà una dotazione complessiva di 6,5 miliardi di euro per l'intero periodo.

### Finalità

Finalità delle proposte sono la sostenibilità, l'efficienza e la coerenza della nuova politica della pesca.

**Sostenibilità:** uno degli obiettivi principali riguarda il raggiungimento del livello di rendimento massimo sostenibile per gli stock ittici nel 2015 e l'attuazione di misure di divieto dei rigetti;

**Efficacia:** è assicurata da molti elementi, tra i quali il rafforzamento delle organizzazioni dei produttori, l'attuazione di un sistema di concessioni di pesca trasferibili, la gestione a lungo termine degli stock;

**Coerenza:** tutti gli elementi della nuova politica contribuiranno alla sua sostenibilità ed efficacia.

Conservazione e sostenibilità	Rendimento massimo sostenibile come obiettivo di conservazione entro una scadenza determinata (2015)
	Eliminazione dei rigetti in mare grazie all'obbligo di sbarco e norme di gestione necessarie con un calendario per l'introduzione
	Piani pluriennali concentrati su obiettivi essenziali, specifici,

	limiti e scadenze, sulla base dell'approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi
	Procedure accelerate per adottare le misure in materia di pesca necessarie nell'ambito della gestione ambientale (Natura 2000)
Dati e conoscenze scientifiche	Obbligo per gli Stati membri di raccogliere e fornire dati e di preparare programmi pluriennali (regionali) di raccolta dei dati
	Programmi nazionali di ricerca sulla pesca con un coordinamento regionale fra gli Stati membri
Accesso alle risorse e capacità della flotta	Sistema delle concessioni di pesca trasferibili obbligatorio per le grandi flotte – con trasferibilità a livello nazionale
	Abbandono dei sussidi legati alle flotte
Acquacoltura	Piani strategici nazionali 2014-2020
	Creazione di un nuovo consiglio consultivo per l'acquacoltura
Politica di mercato	Conferimento di maggiori poteri alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali
	Modifica del regime di intervento grazie alla creazione di un meccanismo unico di intervento per l'ammasso
	Fissazione dei prezzi di intervento a un livello decentrato e adeguato
	Migliore informazione dei consumatori e revisione delle norme di commercializzazione
<i>Governance</i>	Ampliamento del ruolo dei consigli consultivi nell'attuazione della PCP a livello regionale
Strumento finanziario	Pieno allineamento con la strategia Europa 2020
Dimensione esterna	Maggiore coinvolgimento dell'UE nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca al fine di rafforzare, in queste sedi, gli aspetti legati alle conoscenze scientifiche, al controllo e al rispetto delle norme
	Azioni congiunte con i partner principali dell'UE, volte a combattere la pesca illegale e a ridurre la sovraccapacità
	Maggiore coerenza fra le politiche dell'UE in materia di pesca, sviluppo, commercio e ambiente
	Accordi di pesca sostenibile e maggiore contributo finanziario da parte dell'industria; creazione di una <i>governance</i> di elevata qualità.

## **Riforma della politica comune della pesca (COM(2011)417 e 425)**

### ***Sostenibilità***

La Commissione propone che entro il 2015 gli stock debbano essere sfruttati a livelli sostenibili producendo il “rendimento massimo sostenibile” e che entro il 2016 sia eliminata la pratica del rigetto in mare delle catture indesiderate, che costituisce uno spreco di risorse.

Con riguardo alla **sovraccapacità della flotta**, che attualmente costituisce una delle cause principali del sovrasfruttamento, la proposta di regolamento prevede la graduale introduzione di **concessioni di pesca trasferibili** all'interno di uno Stato membro. In base all'esperienza di alcuni Stati membri ciò comporterebbe la possibilità di ridurre la capacità di pesca e di aumentare la redditività economica senza costi per il contribuente, con la possibilità per gli Stati membri di escludere da questo sistema le navi di lunghezza fino a 12 metri, ad eccezione di quelle che pescano con attrezzi trainati.

Il nuovo regime, in cui le flotte sarebbero ridotte in funzione delle esigenze del settore, non richiederà un finanziamento pubblico ed eliminerà i fattori che favoriscono la sovraccapacità. Alcuni operatori avranno un incentivo ad accrescere le proprie concessioni mentre altri potranno decidere di abbandonare il settore.

### ***Acquacoltura***

La promozione dello sviluppo sostenibile dell'*acquacoltura* nonché la qualità e la sicurezza dei suoi prodotti sono punti rilevanti della riforma nel cui ambito gli Stati membri saranno tenuti a preparare *piani strategici nazionali* basati su una serie di orientamenti strategici dell'UE al fine di creare condizioni propizie per promuovere l'attività economica e migliorare la competitività.

### ***Comunità costiere***

La Commissione intende promuovere la crescita e l'occupazione nelle comunità costiere che dipendono dalla pesca e dall'acquacoltura che hanno un ruolo cruciale sia nelle zone costiere dell'Europa continentale sia nelle regioni ultraperiferiche dell'UE.

### ***Informazioni ai consumatori***

Si prevede la pubblicazione di informazioni per i consumatori sul prodotto e sulle caratteristiche di produzione nonché, ove necessario, un'etichettatura volontaria che potrà ad esempio fornire informazioni sulle tecniche di produzione o sul rispetto dell'ambiente, anche con l'ausilio delle organizzazioni di produttori.

### ***Finanziamento***

Il futuro finanziamento pubblico destinato al settore sarà completamente riformato e semplificato, rispecchiando gli obiettivi della nuova PCP proposta. Esso sarà pienamente allineato con gli obiettivi della strategia Europa 2020.

L'attuale regime sarà sostituito da un meccanismo di ammasso semplificato volto a sostenere un livello minimo di stabilità dei mercati.

### **Organizzazione dei mercati (COM(2011)416)**

**Punti critici** nell'attuale organizzazione sono:

- l'insufficiente sostenibilità dei vari tipi di pesca;
- il peggioramento di una produzione europea frammentata con riguardo al numero di specie, di luoghi di sbarco e di luoghi di vendita, a fronte di una domanda fortemente concentrata;
- l'incapacità di anticipare o di gestire le fluttuazioni di mercato con riferimento al volume e alla qualità richiesti sul fronte della domanda;
- le scarse informazioni fornite ai consumatori.

**Proposte per la riforma** dell'organizzazione dei mercati:

- incentivi di mercato volti a incoraggiare le pratiche di produzione sostenibili sia con riguardo ai produttori dell'UE (pesca e acquacoltura) e alle loro organizzazioni sia agli altri operatori del settore;
- aumento della competitività della produzione dell'UE (qualità, innovazione e valore aggiunto), del potere contrattuale dei produttori e garanzia di condizioni di concorrenza eque per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione;
- miglioramento del collegamento fra la produzione dell'UE e i cambiamenti strutturali e le fluttuazioni a breve termine dei mercati dell'UE;
- informazione più precisa e affidabile allo scopo di rafforzare la fiducia nei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- riduzione degli oneri amministrativi e semplificazione del contesto giuridico;
- sostegno finanziario nel quadro di un nuovo fondo finanziario da attuare nell'ambito della PCP riformata.

### **Strumenti**

- conferimento di maggiori poteri alle organizzazioni di produttori;
- aumento del potere contrattuale dei produttori;
- incentivi e premi di mercato per le pratiche sostenibili;
- partenariati per una produzione, un approvvigionamento e un consumo conformi ai principi di sostenibilità; certificazione (marchi di qualità ecologica), promozione, informazioni ai consumatori;
- misure di mercato supplementari relative ai rigetti.

## **Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse** (COM(2011)418)

La relazione, che è presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 e che integra le informazioni contenute nel [Libro verde](#) sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2009)163), rileva i seguenti **punti critici**:

- i piani pluriennali risultano più efficaci delle decisioni annuali sui totali ammissibili di catture (TAC) ai fini di una gestione a lungo termine degli stock;
- la riforma della PCP del 2002 non ha permesso di ridurre a sufficienza l'eccessivo sfruttamento delle risorse e le catture praticate dalla flotta dell'UE nelle acque dell'Unione sono in costante declino;
- l'eccesso di capacità della flotta dell'UE trova riscontro nell'eccessiva mortalità per pesca in alcuni stock, scarsa redditività e scarso utilizzo della capacità;
- mentre la stazza costituisce un indicatore affidabile della capacità di pesca, la Commissione nutre seri dubbi circa la potenza dichiarata delle imbarcazioni; i dati sembrano infatti suggerire che i valori dichiarati sono inferiori a quelli effettivi, essendo in tal modo difficile quantificare con precisione la capacità della flotta.

## **Dimensione esterna della PCP** (COM(2011)424)

La comunicazione, prendendo atto della forte presenza dell'UE in tutti gli oceani del mondo, dei numerosi accordi bilaterali con paesi terzi e della partecipazione dell'UE alle principali **organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)**, sottolinea la necessità dell'UE di impegnarsi ulteriormente a favore della conservazione e della gestione sostenibile degli stock ittici internazionali.

La relazione esamina i vari aspetti problematici e i possibili interventi per contribuire alla sostenibilità a lungo termine a livello mondiale, trasformare i dialoghi in partenariati di lavoro, porre fine alla pesca illegale, contribuire a un funzionamento più efficace delle ORGP, rafforzare la *governance* degli accordi di pesca bilaterali.

La Commissione afferma che poiché **l'85% degli stock ittici mondiali per cui si dispone di informazioni risulta essere pienamente sfruttato o sovrasfruttato**, l'UE ha una forte presenza in tutti gli oceani del mondo tramite le flotte, gli investimenti, gli accordi bilaterali con paesi terzi e la partecipazione alle principali ORGP. Costituisce inoltre un mercato importante per i prodotti della pesca, sia sotto il profilo del consumo che dell'importazione e, di conseguenza, è necessario che contribuisca alla sostenibilità a lungo termine a livello mondiale migliorando l'operato delle ORGP ed il funzionamento degli accordi bilaterali in materia di pesca.



## STRUMENTI FINANZIARI

### Fondo europeo della pesca (FEP)

Nell'ambito delle attuali prospettive finanziarie 2007-2013, il Fondo europeo per la pesca (FEP) fornisce finanziamenti agli operatori della pesca e alle comunità costiere per aiutarli ad adattarsi al mutare delle condizioni, salvaguardando gli aspetti ecologici, e renderli flessibili dal punto di vista economico.

Il FEP ha a disposizione per il periodo 2007-2013 un bilancio di 4,3 miliardi di euro per finanziamenti relativi a tutti i comparti del settore: pesca in mare e in acque interne, acquacoltura (allevamento di pesci, molluschi e piante acquatiche), trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.

Il 7 febbraio 2011 la Commissione ha presentato, ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Fondo europeo della pesca (FEP), una [relazione](#) (COM(2011)37) sull'effettiva applicazione del FEP, basata su un esame ed una valutazione, da parte della Commissione, delle relazioni annuali degli Stati membri e delle altre informazioni disponibili.

La relazione si riferisce all'esercizio 2009 ed è completata da una breve sintesi dell'applicazione del FEP in ogni Stato membro e da tabelle sull'esecuzione finanziaria.

I progetti vengono finanziati sulla base di piani strategici e programmi operativi elaborati dalle autorità nazionali. I finanziamenti del FEP sono destinati a cinque settori prioritari:

- adeguamento della flotta (demolizione dei pescherecci, ecc.)
- acquacoltura, trasformazione, commercializzazione e pesca in acque interne (ad esempio per promuovere la transizione verso metodi di produzione più rispettosi dell'ambiente);
- miglioramento della tracciabilità o dei sistemi di etichettatura;
- sviluppo sostenibile delle zone di pesca (ad esempio per diversificare l'economia locale)
- assistenza tecnica per finanziare la gestione del fondo.

### Fondo europeo affari marittimi e della pesca (FEAMP)

#### ***Nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020***

In vista della scadenza delle attuali prospettive finanziarie 2007-2013, il 29 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato la **comunicazione** "Un bilancio per la strategia Europa 2020" e il pacchetto di proposte collegate (tra cui la proposta di regolamento per il **nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020** e la proposta di decisione relativa al sistema delle risorse proprie).

I settori interessati sono, tra l'altro, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la protezione civile, la competitività e le PMI, l'unione doganale e la fiscalità, la coesione economica, sociale e territoriale, l'istruzione, l'occupazione e gli affari sociali, l'ambiente, la lotta antifrode, la salute e i consumatori, le infrastrutture, la giustizia, la politica in materia di **pesca e affari marittimi**, la ricerca.

Per quanto riguarda il settore della **pesca** e degli **affari marittimi**, viene sottolineata l'importanza della sostenibilità ambientale, delle comunità costiere in cui la pesca svolge un ruolo importante per i connessi posti di lavoro, delle flotte pescherecce, dell'acquacoltura, della trasformazione alimentare e nei porti di pesca.

La Commissione propone di concentrare gli stanziamenti per la pesca (nell'ambito della rubrica 2), pari a 6,7 miliardi, nel Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e negli accordi internazionali di pesca/ORP.

### **FEAMP**

Il **Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per il periodo 2014-2020** (FEAMP) proposto dalla Commissione europea (COM(2011)804) è finalizzato al conseguimento degli obiettivi della riforma della politica comune della pesca e al sostegno dei pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile e delle comunità costiere nella diversificazione delle loro economie. Altri elementi caratterizzanti saranno i progetti destinati a creare nuovi posti di lavoro, a migliorare la qualità della vita nelle regioni costiere europee, a semplificare le formalità burocratiche per l'accesso ai finanziamenti, a promuovere azioni di formazione per l'assistenza alle organizzazioni di produttori nella pianificazione della produzione.

Ogni Stato membro elaborerà un programma operativo in cui indicherà come intende utilizzare i fondi ad esso assegnati per il periodo di programmazione. Dopo l'approvazione del programma da parte della Commissione, lo Stato membro selezionerà i progetti da finanziare. Gli Stati membri e la Commissione controlleranno congiuntamente sia l'ammissibilità degli interventi da sovvenzionare sia l'attuazione del programma.

Il FEAMP è strutturato intorno a 4 pilastri:

- **pesca intelligente ed ecocompatibile** per favorire il passaggio alla pesca sostenibile;
- **acquacoltura intelligente ed ecocompatibile;**
- **sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo;**
- **politica marittima integrata**, per sostenere priorità trasversali che gli Stati membri non intraprendono di propria iniziativa, quali la ricerca marina, la pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere e la sorveglianza marittima integrata nonché l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico sulle zone costiere.

Le azioni del FEAMP sarebbero integrate da due **strumenti internazionali**:

- gli **accordi di partenariato nel settore della pesca** (APP) che istituiscono il quadro giuridico, economico e ambientale delle attività di pesca svolte dai pescherecci dell'UE nelle acque dei paesi terzi che non sono in grado, da soli, di sfruttare pienamente i loro stock ittici in modo sostenibile;
- le **organizzazioni regionali di gestione della pesca** (ORP), organismi internazionali di cui fanno parte Stati, organizzazioni di integrazione economica regionale (l'UE) e gli organismi di pesca istituiti al fine di garantire la conservazione e la sostenibilità delle risorse alieutiche in alto mare.

La **dotazione finanziaria** del nuovo Fondo, che sostituirà l'attuale Fondo europeo per la pesca (FEP) e vari altri strumenti, ammonta a 6,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2020.

### ***Fondi strutturali e politica di coesione***

La proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea il 6 ottobre 2011 ([COM\(2011\)615](#)) reca **regole comuni per tutti i fondi a finalità strutturale** relativi alla politica di coesione, alla politica agricola e alla **politica della pesca**. La Commissione sostiene che i fondi in questione perseguono obiettivi strategici complementari e possono, pertanto, essere inseriti in un unico quadro strategico, normativo ed istituzionale. Ciò consentirà di migliorarne le sinergie, ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e i ritardi nella programmazione e utilizzazione dei fondi determinata dalla attuale diversità e frammentazione delle norme che disciplinano i fondi della coesione, da un parte, e quelli per lo sviluppo agricolo e la pesca, dall'altra.

La proposta è stata presentata dalla Commissione nell'ambito di un più ampio pacchetto di proposte legislative del 6 ottobre 2011 relative alla disciplina dei fondi strutturali e della politica di coesione nel periodo 2014-2020. Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte:

- una proposta di regolamento relativa al **Fondo di coesione** (COM(2011)612);
- una proposta di regolamento relativa al **Fondo sociale europeo** (COM(2011)607);
- una proposta di regolamento relativa al **Fondo europeo di sviluppo regionale** (COM(2011)614);
- una proposta di regolamento recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale agli obiettivi della **cooperazione territoriale europea** (COM(2011)611);
- una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un **gruppo europeo di cooperazione territoriale** (GECT) (COM(2011)610).

Le proposte danno attuazione alla nuova architettura della politica di coesione definita dalla Commissione europea nell'ambito del nuovo quadro finanziario dell'UE 2014-2020 presentato il 29 giugno 2011 volto a rilanciare la crescita e

l'occupazione in Europa destinando gli investimenti dell'UE all'agenda per la crescita e l'occupazione dell'Europa ("Europa 2020").

La Commissione individua un minor numero di priorità di investimento che saranno oggetto di nuovi contratti di partenariato tra la Commissione europea e gli Stati membri. Questi ultimi fisseranno obiettivi chiari e destineranno le risorse finanziarie alle regioni che otterranno i risultati migliori nel raggiungimento dei loro obiettivi. In caso di inefficienza resta ferma la facoltà della Commissione di chiedere agli Stati membri di riesaminare i programmi o sospendere il finanziamento in mancanza di misure correttive.

Le proposte saranno discusse dal Consiglio e dal Parlamento europeo, affinché possano essere adottate entro la fine del 2012, per permettere di avviare una nuova generazione di programmi nel 2014 nell'ambito della politica di coesione.

Parallelamente proseguiranno i negoziati sul quadro finanziario pluriennale per l'intero bilancio dell'Unione. La Commissione ha già proposto di stanziare 336 milioni di euro per gli strumenti della politica di coesione nel periodo 2014-2020. Gli stanziamenti definitivi da parte degli Stati membri e l'elenco delle regioni ammissibili per categoria saranno decisi solo dopo l'adozione definitiva del pacchetto.

Tra le finalità è indicato l'aumento di competitività delle piccole e medie imprese, del settore dell'agricoltura e di quello della **pesca** e dell'acquacoltura.





## LAVORI PRESSO LE ISTITUZIONI UE

### Consiglio agricoltura e pesca

Il **Consiglio del 19 luglio 2011** ha avviato un primo dibattito sulle proposte.

Gli Stati membri hanno approvato l'impostazione generale proposta dalla Commissione. Tuttavia, pur lodando l'obiettivo proposto del rendimento massimo sostenibile (MSY- *maximum sustainable yield*), vari Stati membri hanno sottolineato la **difficoltà di raggiungere l'obiettivo entro il 2015** e hanno espresso la loro preferenza per un approccio più graduale. Se la proposta di introdurre un sistema di **concessioni di pesca trasferibili** è stata generalmente considerata una buona base per ulteriori discussioni, molti Stati membri hanno insistito sul fatto che questo sistema dovrebbe essere **gestito a livello nazionale**, con adeguate salvaguardie e flessibilità. Per quanto riguarda il **divieto di rigetto**, la maggior parte degli Stati membri è d'accordo sull'obiettivo di promuovere la pesca sostenibile, ma alcuni hanno osservato che il termine proposto nel pacchetto potrebbe essere troppo ravvicinato per consentire l'attuazione di misure efficaci. Il concetto di **regionalizzazione** è stato in generale accolto positivamente, sebbene dovrà essere ulteriormente approfondito.

Un'ampia maggioranza di delegazioni ha riconosciuto l'importanza attribuita in questo pacchetto all'**acquacoltura**, conformemente alla dichiarazione sul ruolo futuro dell'acquacoltura d'acqua dolce e della pesca nelle acque interne nella riforma della PCP.

Vari Stati membri hanno rilevato inoltre che alla politica esterna della pesca dell'UE era stato attribuito un posto specifico nelle proposte. Molte delegazioni hanno sottolineato la necessità di prevedere un trattamento speciale per i segmenti della flotta della piccola pesca costiera.

Il **Consiglio del 14 - 15 novembre 2011** ha discusso sulla [comunicazione](#) relativa alla **dimensione esterna** della politica comune della pesca (PCP).

La maggioranza delle delegazioni ha preso atto dell'importanza della dimensione esterna della PCP per contribuire all'approvvigionamento dei prodotti della pesca ed assicurare che la politica di sostenibilità dell'UE sia perseguita a livello sia interno che esterno. Inoltre le delegazioni hanno sottolineato anche il ruolo chiave che dovrebbero svolgere le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e gli accordi bilaterali, in particolare nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

È stata sottolineata l'importanza della trasparenza dei livelli di sfruttamento nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati costieri; quanto all'introduzione di un diritto di accesso per gli armatori all'alto mare, gli Stati membri hanno espresso qualche riserva in quanto, se fosse una misura unilaterale, potrebbe ridurre la competitività delle flotte dell'UE e quindi la presenza dell'UE nelle acque internazionali.

La maggioranza delle delegazioni ha considerato la garanzia di condizioni di parità rispetto ai paesi terzi come una dimensione essenziale della futura PCP. Alcuni Stati membri hanno insistito sull'introduzione di misure commerciali in quanto strumento di difesa della PCP.

La Francia ha sottolineato l'esigenza che la riforma includa gli aspetti esterni della PCP e abbia un'attenzione per le regioni ultraperiferiche; la Slovacchia ha espresso sostegno al tema dell'acquacoltura, i Paesi Bassi alle comunità costiere, il Portogallo alla politica marittima integrata, la Spagna alla costituzione di una riserva per le emergenze.

L'Italia ha sottolineato l'esigenza di continuare a prevedere misure per lo smantellamento delle flotte.

In occasione del Consiglio del 15 dicembre 2011 si è svolto uno scambio di opinioni sulla proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Alcuni punti critici:

- il regolamento stabilisce un collegamento più forte con la **sostenibilità ambientale**, e la sovraccapacità viene individuata come il problema principale della PCP ed uno dei fattori chiave della pesca eccessiva. Tuttavia, l'eliminazione della capacità in eccesso attraverso aiuti pubblici e programmi di rottamazione non è più prevista. Il FEAMP sosterrà invece i sistemi di "concessioni di pesca trasferibili" (CPT o TFC nell'acronimo inglese), la cui efficacia di riduzione della sovraccapacità è incerta.
- i finanziamenti previsti per la pesca dovranno anche favorire il passaggio alla gestione basata sul Rendimento massimo sostenibile (MSY), e sulla proibizione dei rigetti, attraverso misure comprendenti una maggiore selettività degli attrezzi e delle tecniche di pesca. Tali misure non appaiono essere particolarmente adatte ad una pesca a carattere altamente misto o multispecifico, come quella Mediterranea.
- la "**dimensione sociale**" viene presa in considerazione soprattutto per facilitare l'acquisizione, da parte degli operatori locali, delle competenze necessarie ad avviare nuove attività in settori marittimi diversi dalla pesca (incluso il turismo) nonché per la formazione delle donne. Misure che, a prima vista, mirano ad una uscita dal settore di parte degli operatori, ma non sembrano fondate su una solida analisi economica.

## Commissione pesca del PE

Il 22/23 novembre, nella Commissione pesca del Parlamento europeo si sono discussi alcuni temi del pacchetto di riforma della politica comune della pesca (comunicazione sulla riforma della politica comune della pesca [COM\(2011\)417](#) e relazione [\(COM\(2011\)418\)](#) sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della PCP).

Il 15 dicembre 2011 presso la Commissione pesca del Parlamento europeo il Commissario M. Damanaki ha illustrato la proposta e, alla presenza di Consiglio e Commissione, si è svolto un dibattito. La conclusione dell'esame presso la medesima Commissione pesca è prevista per il 28 novembre 2012.

La Commissione Pesca il 24 e il 25 gennaio ha discusso, nell'ambito del pacchetto sulla riforma della pesca, le proposte sull'[organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca](#) e sulla [dimensione esterna](#) della PCP.

In merito alla prima si è anche svolta un'audizione di esperti del settore, nel corso della quale sono emersi i seguenti elementi di riflessione:

- il ruolo delle Organizzazioni di produttori è fondamentale nell'ottica di migliorare la situazione di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per tutti gli operatori del settore e i consumatori;
- l' OCM deve essere integrata pienamente nella PCP nonché coerente con tutta la normativa orizzontale, al fine di evitare inutili duplicazioni di e costi amministrativi, tenendo presente sempre che la sostenibilità biologica ambientale può essere raggiunta se c'è una fattibilità economica; la qualità, la tracciabilità sono importanti, ma i prezzi restano un elemento determinante nella scelta dei prodotti da parte dei consumatori e spesso nella filiera il profitto è distribuito in modo non omogeneo: rispetto alla produzione, la trasformazione registra una differenza ancora troppo marcata, che naturalmente varia anche a seconda delle dimensioni delle imprese della pesca e della trasformazione influenzando i prezzi al dettaglio. Da più parti si sottolinea l'esigenza di una più equa ripartizione del valore aggiunto anche al fine di garantire un reddito equo ai pescatori;
- relativamente al divieto di rigetti, si pongono problemi di costi per la valutazione del pescato da sbarcare, le modalità di conservazione (container appropriati sulle imbarcazioni), il rispetto delle norme per la conservazione e la trasformazione; le proposte della Commissione europea non prevedono la gradualità necessaria per tutti i suddetti adattamenti. Si cita spesso il caso della Norvegia come esempio positivo, ma occorre tenere presente che tale paese ha iniziato a porsi il problema da più di 20 anni ed ha sviluppato il settore dell'acquacoltura che utilizza gli scarti.

- Le TAC (totali ammissibili di catture) non possono essere uniche per tutte le specie, piuttosto occorre cambiare il sistema di gestione attraverso la valorizzazione delle OP, le quali devono acquisire le competenze necessarie e devono diventare massa critica. Dal punto di vista burocratico, l'evoluzione delle OP non deve comportare maggiori oneri specie a livello locale, pertanto le proposte della Commissione appaiono forse poco concrete, anche se naturalmente non è possibile stabilire norme valide per tutti i tipi di pesca considerato che i regimi sono diversi fra gli Stati membri così come le dimensioni delle OP e i tipi di pesca. Quindi, le norme non devono avere un carattere eccessivamente restrittivo. Le OP devono essere in grado di attirare sempre più pescatori e valorizzare il piano operativo attraverso l'equiparazione e la costituzione di consorzi. IN sostanza le OP devono assumere un ruolo attivo anche nella promozione e nella valorizzazione dei prodotti della pesca, con indicazioni precise sulle etichette, anche dal punto di vista nutrizionale (in tale campo si stanno sviluppando sistemi tecnologici avanzati – tecnologie molecolari- per la tracciabilità)
- Relativamente agli atti delegati occorre chiarire che le consultazioni con gli stakeholder devono essere tempestive ed efficaci e che in tale tipologia di atti non possono rientrare decisioni di tipo politico.

Nella riunione del 26 gennaio, si è svolto uno scambio di opinioni sulla proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca (COM(2011)425, nel corso del quale i deputati hanno sottolineato la criticità di taluni aspetti, tra i quali:

- la necessità di disporre di dati completi sulle sovraccapacità, una mappa che consenta di conoscere le situazioni dei singoli Stati membri ;
- l'opportunità di valutare attentamente il sistema dei diritti di pesca trasferibili, soprattutto per la pesca artigianale costiera; da più parti si paventa il rischio che tale sistema possa tradursi in una concentrazione nelle mani delle imprese più forti e di investitori che non appartengono al mondo della pesca, nonostante la presenza di clausole di salvaguardia. Esse, infatti, dovrebbero tenere conto delle specificità e comunque hanno effetto limitato in ragione del mercato unico;
- in molti settori, l'approccio di mercato - il sistema delle quote – non ha garantito i risultati sperati, non ha portato ad una riduzione della produzione, ma all'esclusione di taluni operatori, escludendo peraltro le istituzioni dalla programmazione e dal controllo dei sistemi produttivi. Sarebbe opportuno adottare, invece, un nuovo approccio

basato sulla capacità del mare più che della pesca, tenendo conto delle evidenti e numerose differenze e peculiarità delle attività nei paesi dell'UE;

- i mancati aiuti per lo smantellamento delle flotte;

Ad avviso della Commissione europea, vi sono alcuni aspetti tecnici dei quali si può discutere e sui quali la Commissione è disponibile ad andare incontro alle istanze che verranno rappresentate, ma la riforma partendo dall'esistente e dalla constatazione che molti aspetti necessitano di un cambiamento perché non hanno funzionato, mira a responsabilizzare gli Stati membri, sia nella comunicazione dei dati relativi alle singole realtà, al fine di elaborarli in un'ottica europeista, sia nella ripartizione delle concessioni. Ad avviso della Commissione nell'Unione europea vi sono molti esempi di concentrazione che non suscitano perplessità, così come di norma i limiti di capacità sono rispettati ed anzi mediamente al di sotto del 10%.

Quanto allo smantellamento dei pescherecci, la Commissione giudica superato ed inefficace il sistema degli aiuti, mentre sottolinea che una vera politica strutturale deve incentivare coloro che si sono attivati o si attiveranno per una pesca realmente sostenibile.



## **NORMATIVA NAZIONALE** *(a cura del servizio Studi)*

L'attività di pesca, seppur regolata prevalentemente a livello europeo, conserva una sua autonoma disciplina a livello nazionale negli aspetti legati prevalentemente alla **definizione giuridica** dell'attività, agli **strumenti nazionali di intervento** e al **sistema sanzionatorio**.

Quanto alla **definizione giuridica dell'attività di pesca**, la normativa nazionale prevede la definizione di:

- **pesca professionale e per attività ad essa connesse** (art. 2 del dlgs n.4 del 2012).

La relativa **definizione** è stata ripresa letteralmente dall'art. 4 del reg. 1224/2009 secondo il quale sono da considerarsi attività di pesca le attività connesse alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. Con il dlgs n.4/2012 che ha rivisto la normativa in materia, le attività di prima lavorazione dei prodotti del mare e la conservazione a bordo non sono state più considerate attività connesse essendo ricomprese nella definizione di pesca professionale. Le **attività connesse alla pesca professionale** sono considerate il pesca turismo, l'ittiturismo, la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di pesca, e, innovando, rispetto alla disciplina contenuta nell'art. 3 del dlgs 226/2001, l'attività relativa all'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.

- **pesca non professionale** (art. 6 del dlgs n.4/2012) diretta a fini ricreativi, turistici, sportivi o scientifici, mutuata dall'art. 4 del reg. (CE) 1224/2009 (punto 28) che definisce come pesca ricreativa le "attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi".

- **acquacoltura e di attività connesse** (art.3 del dlgs n.4/2012)

Rispetto alla **definizione** originariamente contenuta nell'art. 1 della legge n. 102 del 1992, è stato specificato che per acquacoltura si intende un'attività economica svolta professionalmente diretta all'allevamento o alla cultura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico svolta in acque dolci, salmastre o marine. Per quanto riguarda le **attività connesse**, la manipolazione e conservazione è mantenuta tra le attività connesse mentre è stata aggiunta la fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata. Similmente alle attività connesse alla pesca viene per la prima volta prevista l'attuazione di interventi di gestione attiva finalizzati alla valorizzazione produttiva e all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.

- **imprenditore ittico** (art. 4 del dlgs n.4/2012) e cioè colui che è **titolare di** licenza di pesca e che esercita professionalmente l'attività di pesca

professionale. Viene, poi, equiparato all'imprenditore ittico l'acquacoltore; ad entrambi sono considerate applicabili le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo;

- **giovane imprenditore ittico** (art. 5 del dlgs n.4/2012) e cioè di colui che ha un'età non superiore a 40 anni e che esercita la professione in forma individuale o societaria. Il medesimo articolo ha inserito la pesca tra gli ambiti di intervento **dell'Osservatorio per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura**, prevedendo che le associazioni rappresentative del settore siano tra i soggetti chiamati a far parte dello stesso Osservatorio. Con il medesimo provvedimento è stata poi prevista una riserva del 20 per cento delle risorse del **Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura** a favore del ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca

Quanto agli **strumenti di intervento nazionale**, la normativa nazionale prevede:

- l'istituzione dei **distretti di pesca** (art. 4 del dlgs n.226/2001) intese come aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico; la definizione degli stessi è rinviata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole;  
L'articolo 5-bis del DL n. 2/2006 ha comunque esteso al settore della pesca la **disciplina in materia di distretti produttivi** introdotta dai commi 366-372, della legge finanziaria per il 2006 (legge n.266/2005, articolo unico).
- la stipula con le associazioni di categoria di apposite **convenzioni** (art. 5 del dlgs n.226/2001) per lo svolgimento di attività quali la promozione delle vocazioni produttive degli ecosistemi acquatici attraverso l'applicazione di tecnologie ecosostenibili, la tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, anche attraverso la istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità, la messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari ittiche, la semplificazione degli adempimenti burocratici;
- l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento per favorire l'insediamento e la permanenza dei **giovani** nel settore, contenendo il costo del lavoro ed incentivando la formazione professionale (art. 6 del dlgs n. 226/2001).

Quanto agli **strumenti di programmazione nazionale**, è prevista:

- l'adozione del **Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura**, adottato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e contenente esclusivamente gli interventi di competenza nazionale volti alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali. Il Programma 2007-2009 è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dall'art. 9 del decreto-legge n.216/2011, attualmente all'esame della Camera in seconda lettura, che ha attribuito per l'esecuzione delle

misure ivi previste ulteriori 6 milioni di euro per il 2012 rispetto ai 6 milioni già disposti per le medesime finalità dalla legge di stabilità 2012;

- l'istituzione della **Commissione consultiva centrale per pesca e l'acquacoltura** (art. 3 del dlgs n.154/2004), chiamata ad esprimere pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole in materia di pesca e l'attribuzione allo stesso Ministro del compito di definire gli indirizzi di ricerca nel settore (art.9), i cui risultati sono esaminati dal Comitato per la ricerca applicata;
- la predisposizione di **programmi di produzione dei dati statistici** da parte del Ministero delle politiche agricole, previa presentazione delle dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi da parte degli imprenditori ittici (art. 11 del dlgs n.154/2004);
- **l'istituzione del Fondo centrale per il credito peschereccio** le cui risorse possono essere utilizzate dalle regioni per promuovere misure di **sostegno creditizio ed assicurativo**,(art. 14 del dlgs n.154/2004);
- l'istituzione del **Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura** (art. 14 del dlgs n.154/2004) per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive derivanti da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteo marine di carattere eccezionale.

Quanto al **sistema di controllo** è previsto che:

- chi intende esercitare la pesca marittima professionale deve iscriversi al **registro dei pescatori marittimi** istituito presso le Capitanerie di porto (art. 2 del dlgs n.153/2004);
- gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima devono iscriversi nel **registro delle imprese di pesca** (art. 3 del dlgs n.153/2004).
- le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di **licenza di pesca** (art. 4 del dlgs n.153/2004)
- il personale di bordo può essere composto anche da cittadini **extracomunitari**, tranne che per la qualifica di comandante (art. 5 del dlgs n.153/2004).

Quanto al **sistema sanzionatorio**, lo stesso è stato profondamente innovato dal **decreto legislativo n.4 del 2012** che, nel **Titolo II**, ha distinto tra comportamenti che causano l'elevazione di **contravvenzioni** (artt. 7-9), e quelli che configurano degli **illeciti amministrativi** (artt. 10-13), stabilendo altresì per entrambi le pene principali, quelle accessorie, e quali siano "**infrazioni gravi**", sanzionate con il **sistema a punti** introdotto. Per le contravvenzioni, che rientrano nella categoria dei reati, le pene sono sia di carattere detentivo (arresto) che pecuniario (ammenda); per gli illeciti amministrativi, la sanzione è esclusivamente pecuniaria.

Le **contravvenzioni** definite dall'**art. 7** riguardano:

- la pesca di esemplari inferiori alla taglia minima consentita o di specie di cui sia vietata la cattura;
- l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche;
- la pesca in acque sotto la sovranità di altri Stati, o sotto la competenza di un'Organizzazione regionale e senza possedere la bandiera di uno degli Stati membri;
- la sottrazione dell'oggetto della pesca d'altri anche solo violando le distanze di rispetto stabilite, o esercitandola nelle acque riservate agli stabilimenti di pesca.

Per le catture accessorie di esemplari sotto-taglia vale l'obbligo di rigetto in mare, e non si applica alcuna sanzione se la cattura è realizzata con l'uso degli attrezzi consentiti.

I divieti riguardano tutti i comportamenti correlati alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), ovvero: la detenzione, lo sbarco, il trasbordo, il trasporto, la commercializzazione.

**Il sistema di punti per infrazioni gravi**, conformemente a quanto previsto dalla normativa europea, dà luogo all'assegnazione di numero di punti alla licenza di pesca secondo lo schema individuato nell'Allegato I. Viene quindi prevista la **sospensione e la revoca definitiva della licenza**, connesse all'accumulo di punti per la commissione di infrazioni, nonché **l'adozione di misure di esecuzione immediata**

Viene istituito il **Registro nazionale delle infrazioni** presso il Centro controllo nazionale del Comando generale delle Capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture.

Relativamente ai **poteri di vigilanza e controllo**, le funzioni di coordinamento restano in capo al Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, al quale è affidato il coordinamento dell'attività di vigilanza svolto dai vari organi di polizia. Le regioni possono nominare agenti giurati da adibire al controllo ai quali è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

## **Link ai documenti della Commissione europea**

- [COM\(2011\)417;](#)
- [COM\(2011\)425;](#)
- [COM\(2011\)416;](#)
- [COM\(2011\)424;](#)
- [COM\(2011\)418](#)
- [COM\(2011\)804](#)